

Società Generale degli operai
di Pinerolo

Regolamento
per il corpo di musica

Art. 1.

Formazione, scopo e direzione

È istituito un corpo di
Musica al servizio della Società
Generale fra gli operai di Pinerolo
colti denominazione di Corpo di
Musica dell'Associazione Operai.
Questo corpo di musica ha
per scopo di dare concerti sulle
piazze pubbliche, di cantare
ai luoghi di pubblico ritrovo,
di prestarsi nelle ricorrenze di
feste e dimostrazioni, degli
accompagnamenti funebri dei
soci tutti i crediti istantanei ed
in tutte quelle altre circostanze
in cui fosse richiesta.

Art. 2.

Il corpo di musica è composto

Alto del
di un maestro e di un numero
di ^{partiti} ~~musicanti~~ ~~di~~ ~~altri~~ ~~di~~
~~partiti~~ ~~dalla~~ ~~partiti~~ ~~dalla~~ ~~partiti~~
tabella

e dipendono
#

Art. 3.

Alle spese occorrenti per l'istitu-
zione e manutenzione del
Corpo si provvederà con somme
prelevate da s^e f. caduna
con offerte eventuali.

con un canone della parte
#

da approvare dalla Direzione in primis
da approvare dalla Direzione in primis
da approvare dalla Direzione in primis

Tali spese figureranno annual-
mente in apposito bilancio
da pubblicarsi nella sala perale
per giorni 15 consecutivi.

Art. 4.

Al Corpo di Musica sarà annes-
sa una scuola di ^{di} ~~di~~ ~~di~~
maestro, il quale avrà l'ob-
bligo dell'insegnamento, delle
richieste ordinarie e
servizi nei locali e usi che
gli saranno indicati, il tutto
sotto la sorveglianza di un delegato
dalla Direzione.

per istrumenti a parte
#

Art. 5.

Il Corpo di Musica e la
Scuola sono amministrati
esclusivamente dalla Direzione
della società la quale nelle
sue sedute ordinarie settimana-
li stabilisce il giorno, l'ora
e il luogo ove la Banda deve
prestare servizio, intendendo
con appositi manifesti av-
visato il pubblico.

per turno
#

La Direzione potrà delegare
le sue funzioni ad uno o tre
Rettori.

Art. 6.

Alla Direzione spetta di nominare
il capo musicale tutto il per-
sonale addetto al servizio della
compagnia; assegna al medesimo
gli onorari e le gratificazioni
competenti nei limiti del bilancio,
riceve le domande di ammis-
sione alla scuola ed al corpo
e tutti gli altri accorgimenti al buon
andamento dell'istituzione vedendo
dover conto alla fine dell'anno.

regola all'ordine ed alla disciplina, sovrintendendo ai servizi tutti tanto nell'interesse della parata quanto in quelli privati nel quali il corpo fosse richiesto, concedere o rifiutare i permessi di chi fosse richiesto ed escludere dal corpo ^{alla scuola} quegli individui che infrangessero gli ordini dati dalla Direzione o chi per essa o si discostasse riluttanti all'osservanza del presente Regolamento, oppure fossero sprovveduti in altri riguardi.

ed allievi rivolti.

Art. 7.

Tutta la truppa / comprese le partiture / e proprietà apolite della parata -

Uffici Generali del Corpo

Art. 8.

Il Corpo di Musica darà esequie in concerto ordinario per

Settimana secondo con accuratezza ed impegno; adempierà all'obbligo delle ripetizioni da farsi dalla Direzione e da chi per essa e sarà tenuto inoltre ad esequie straordinariamente tutti i giorni altri servizi di cui fosse richiesto.

Art. 9.

Nei casi d'eccezione di loci tanto effettivi che onorari il Corpo di Musica interverrà all'occasione di pagamento funebre -

ed esequie

Diritti del Corpo

Art. 10.

Col permesso della Direzione e di chi per essa il Corpo di Musica potrà eseguire serenate, concerti, funzioni religiose e funebri o richieste dei privati e di altra appropinquazione opera ed in tal caso andrà diritto a perquisire.

per una serenata e concerto
in cui debbasi impiegare una parte
solo della gramata

in cui debbasi impie-
gare una gramata intera
per una funzione funebre
religiosa.

oltre le spese accennate.

Il riparto fra il maestro
e i mercanti sarà operato dalla
Dirigione.

Se questi proventi straordinari la diri-
gione riterrà il 10 p/100 da pagarsi alla cassa
della Musica.

X

Del capo musica

Art. 11

Il capo musica rappresenta
presso il Corpo la Dirigione della
Società ed avrà diritto perciò
ad un assoluto rispetto ed obbedienza.

Egli dovrà riferire settimanal-
mente alla Dirigione sulla disci-
plina ed assiduità ai servizi
e ripetizioni - propone le
spese occorrenti, prima gli inven-
tari del materiale e della musica
che avrà consegnata sotto l'assoluta
sua responsabilità, e concede
brevi licenze ai mercanti, ecc.

ed indra i pezzi composti
nei propalumi di ogni
gl'istituzioni scritte.

Art. 12

Umensilmente presenterà
alla Dirigione e prima del
parlamento degli onorari lo
Stato di servizio con suddivisione
delle mancanze occorse per
l'applicazione delle relazioni
funzionari e farà un rapporto
particolare sui particolari
occorri durante i servizi e le ripet.
ecc.

Art. 13.

Egli risponde della musica
della buona esecuzione dei
pezzi della polizia e della
disciplina - dovrà usare
corpi musicanti modo urbano
e moderato non abusando
mai della sua autorità né
con atti né con parole -

Art. 14

~~Il maestro di banda~~

* debitamente giustificati.

In caso di assenza od impedimento del maestro, ne farà le veci il ~~tenente~~ un abile musicante da designare dalla Direzione.

Art. 15.

Art. 16.

In caso di assenza prolungata del maestro, gli è chiamato a farne le veci sottentra al capo in tutti i doveri relativi.

Il maestro non potrà fare spesa alcuna senza l'autorizzazione della Direzione e sarà in obbligo di ridurre almeno due pezzi ogni mese per servizio della Banda.

Art. 17

Dei musicanti

I musicanti hanno l'obbligo di trovarsi in tutte le circostanze nei cui sono convocati dalla Direzione e d'esser pronti sia per i concerti ordinari che straordinari.

Art. 18

Devono intervenire a tutte le ripetizioni che verranno loro indette dal capo, sotto la pena d'essere nel presente regolamento in caso di mancanza ritenuto non giustificati.

Art. 19.

Le ripetizioni sono fissate in numero di due per settimana e qualora esigenze di servizio lo richiedano potranno aver luogo anche in numero di cinque.

Art. 18. 20

I musicanti devono provvedersi a loro spese all'istromento e qualora esse non loro consegnate dalla Società dovranno pagarle al prezzo di costo, aumentato però coll'interesse del 6 p.%, in rate mensili non inferiori a lire 4.

Art. 18. 21

L'uniforme è pure a carico dei musicanti, salvo però alla Società di procurargliela dietro richiesta e imbuta il rubato.

in rate mensili a stabilizz.

Art. 22

Gli onorari ^{del maestro dei} ~~di~~ ~~crepus~~ ~~mensuali~~
saranno stipulati d'accordo
colla direzione e saranno desi-
gnati in apposita tabella
firmata dal presidente.

Art. 23

Le impieghi dovranno essere
le parti a carico di le più
adeguate e non potrà aver luogo
il cambio di parte senza il consenso
firmato del maestro.
Le parti secondarie dovranno
essere il maggiore rispetto verso le
parti primarie.

Allievi

Art. 24

per essere ammessi quale
allievo nella scuola della
giurta e l'ufficio farne la
marchia alla direzione.
~~Allo stesso che gli altri~~
~~figli di lei: per favore~~
La giunta scuola sono solo
ammessi i soci ~~di~~ ed i
figli dei soci.
Il tale ammesso e però s'ab-
binata al pagamento di
una retta mensile di 2.

Art. 25

L'allievo ~~che viene~~ ammesso
nel corpo di impieghi non
potrà percepire alcun onorario
se non viene dal maestro dichia-
rato meritevole per capacità e
sempre quando il numero delle
parti stipendiate ^{in superiore} ~~non oltre~~
quello fissato dalla
direzione dalla giunta giunta
comunale.

Art. 26

Se i mercanti, gli allori, potranno aver dalla Società l'istrumento al prezzo di costo, coll'interesse del 6% e tanti gli uni che gli altri non ne saranno proprietari se non dopo averne completamente effettuato il pagamento.

Il rimborso rateale come all'art. 18

~~Art. 27~~

~~Gli allori ed i mercanti dichiarati nullo dal maestro verranno esclusi dalla scuola e dal corpo.~~

duppl.

Art. 27

All'epoca degli istrumenti e del l'occupazione si provvederà coi fondi della cassa della cassa

Spese

27

ed in caso che questi siano insufficienti si potrà ricorrere alla cassa del maestro ~~per~~ salvo il rateale erubato ^{stabilito} negli artt. 18 e 24.

Art. 28

Dell'Avvocato.

L'avvocato è custode della cassa e di tutte le materie aventi relazione al corpo, ^{dalla cassa} per gli avvisti ai singoli mercanti, distribuisce la cassa ed esegue tutti gli ordini che gli saranno impartiti dal maestro e dalla Direzione e Sach. peripa.

Art. 29

Disciplina.

Il suo servizio è proibito ai mercanti di vestire la divisa ed anche parte di essa, nonché di valersi degli effetti della cassa

senza preavviso per mezzo della
Direzionè.

Art. 28 30

Ogni contravvenzione al presente
regolamento sarà punita come
segue:

1. Coll'annunziare del foglio stampa.
2. Coll'arrituare da farsi 25 a lire 3
da applicarsi dalla Direzione.
3. Fatta sospensione della paga.
4. Coll'espulsione dal Corp.

Art. 29 31

Il prodotto delle multe pagate
verrà al fondo spese per la stampa.

Società Generale degli Operai
di Pinerolo

Lista ^{normale} degli istrumenti che
si richiedono per il corpo nostro istituito
presso questa associazione operai di Pinerolo.

1.	Capomastro Direttore all'obbligo dell'insegnamento della matte secondo l'orario per gli scolari della Direzione	L. 800
2.	Clarinista usabile all'obbligo di fare allievi del suo istrumento	L. 400
3	1 Clarino di fila	130
4	2 " "	120
5	2 " "	100
6	4 " "	80
7	Primo clarino M.B.	130
8	Flauto	130
9	1° Cornetto	140
10	2 " "	100
11	1° Bombardone	130
12	2° Bombardone	80
13	1 Trombone	130
14	2 Trombone	80
15	1 Fagotto	100
16	2 Fagotti	80
17	1 Tromba	130
18	2 Trombe	80
19	1 Basso	120
20	2 " "	100
21	3 " "	80
22	Catuba	120
23	Artista Pista	60
24	Violante	60

Avvisatore

3480

60

3540

Società Generale degli Operai
di Pinerolo

Estratto dal regolamento pel
Corpo di Musica

Formazione, scopo e direzione

Art. 1.

È istituito un corpo di Musica
al servizio della Società generale
fra gli operai di Pinerolo, colla
denominazione di Corpo di Musica
dell'Associazione Operaia.

Questo corpo di musica ha per
scopo di dare concerti sulle puelle,
che passeggiate, dinanzi ai luoghi
di pubblico ritrovo, di prestarsi nel
le ricorrenze di feste e dimostrazioni,
negli accompagnamenti funebri,
ed in tutte quelle altre circostan-
ze in cui fosse richiesto.

Art. 2.

Il corpo di Musica è com-
posto oltre del Maestro di
un numero di parti fissate

colla annessa tabella.

Art. 3^e

Alle spese occorrenti per l'istituzione e manutenzione del Corpo si farà fronte con azioni triennali da L. 5 ciascuna, con un concorso della Società e con offerte eventuali.

Tali spese figureranno annualmente in apposito bilancio da approvarsi dal Consiglio di Rappresentanza della Società in principio di ogni anno e da pubblicarsi nella sala sociale per giorni 15 consecutive.

Art. 4^e

Al corpo di musica si annesse una scuola per istrucendo di fiato diretta dal Maestro, il quale avrà l'obbligo dell'insegnamento, delle ripetizioni e di ordinare i servizi nei luoghi e modi che gli saranno indicati; il tutto sotto la direzione

del Presidente o di un delegato della Direzione.

Art. 5^e

Il corpo di musica e la scuola sono amministrati e dipendono esclusivamente dalla Direzione della Società la quale nelle sue sedute ordinarie settimanali stabilisce il giorno, l'ora e il luogo ove per turno la Banda deve prestare servizio, rendendone con apposito manifesto avvisato il pubblico.

La Direzione potrà delegare le sue facoltà ad uno o tre direttori.

Art. 6^e

Art. 7^e

Società Generale degli Operai di Pinetolo

Planta Normale degli Strumenti che si richiedono per
Corpo di Musica della Associazione Operai di Pinetolo

1	Capo Musica direttore dell'Uffizio dell'Insegnamento degli strumenti a fiato	L.	800	"
2	clarino solista	"	100	"
3	1° clarino di finta	"	130	"
4	2° " " "	"	120	"
5	3° " " "	"	100	"
6	4° " " "	"	80	"
7	Piccolo clarino M. B.	"	130	"
8	Flauto	"	130	"
9	1° cornetta	"	140	"
10	2° " "	"	100	"
11	1° Bombardino	"	130	"
12	2° Bombardino	"	80	"
13	1° Trombone	"	130	"
14	2° " "	"	80	"
15	1° Tuij.	"	100	"
16	2° " "	"	80	"
17	1° Tromba	"	130	"
18	2° " "	"	80	"
19	1° Bassi	"	120	"
20	2° " "	"	100	"
21	3° " "	"	80	"
22	Contraba	"	120	"
23	Piatti	"	60	"
24	Bellante	"	60	"
	Avvisatore	"	60	"
			3540	"



Sottoscrizione di azioni per l'im-
pianto di una scuola e corpo di Musica
della Società Operai di Pinetolo

Le azioni sono di L. 5 annue caduna e vincolano
il sottoscrittore per un triennio.

Il pagamento delle medesime comincerà non appena
sarà definitivamente stabilito l'impianto della
Scuola e del Corpo.

Firme	Azioni N°	Firme	Azioni N°
G. Brun G.	10		